



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

**PIANO TRIENNALE
PREVENZIONE CORRUZIONE
E TRASPARENZA
2019/2021**

Approvato: delibera Giunta Comunale n. 4 in data 31/01/2019
esecutiva il _____
entrata in vigore il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Daniela Alessi



INDICE

CAPO I – ANTICORRUZIONE

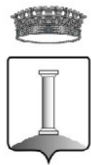
Art. 1 Riferimenti normativi	pag. 1
Art. 2 Oggetto del Piano	pag. 1
Art. 3 Premessa metodologica	pag. 2
Art. 4 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	pag. 3
Art. 5 Soggetti coinvolti nella prevenzione	pag. 4
Art. 6 Gestione del rischio di corruzione nell'Ente	pag. 7
Art. 7 Valutazione del rischio	pag. 18
Art. 8 Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione	pag. 24
Art. 9 Obblighi di informazione dei dirigenti nei confronti del Responsabile della prevenzione	pag. 26
Art. 10 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	pag. 27
Art. 11 Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti terzi	pag. 27
Art. 12 Rotazione degli incarichi	pag. 27
Art. 13 Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ai dipendenti	pag. 28
Art. 14 Codice di comportamento	pag. 28
Art. 15 Tutela del dipendente che segnala illeciti	pag. 29
Art. 16 Principali sanzioni penali attinenti alla corruzione nella pubblica Amministrazione	pag. 32
Art. 17 Formazione del personale	pag. 35

CAPO II – TRASPARENZA

Art. 18 Principio generale	pag. 36
Art. 19 Organizzazione delle pubblicazioni	pag. 37
Art. 20 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali	pag. 38
Art. 21 Iniziative di comunicazione della trasparenza	pag. 39
Art. 22 Processo di attuazione	pag. 39
Art. 23 Obblighi di pubblicazione	pag. 40



Art. 24 Qualità e chiarezza delle informazioni	pag. 40
Art. 25 Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge	pag. 41
Art. 26 La trasparenza e le gare d'appalto	pag. 41
Art. 27 Sistema di monitoraggio interno, controlli, responsabilità e sanzioni	pag. 42
Art. 28 Accesso civico	pag. 43
Art. 29 Protocollo di legalità	pag. 44



CAPO I ANTICORRUZIONE

Art. 1

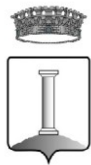
RIFERIMENTI NORMATIVI

1. L'assetto normativo di riferimento per la redazione del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) è il seguente:
 - a) legge 06/11/2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come modificata dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;
 - b) D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 dicembre 2012, n.190";
 - c) D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;
 - d) D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
 - e) D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165";
 - f) delibera ex CIVIT (ora A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 72 in data 11/09/2013 di approvazione del primo Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A.) con la finalità di assicurare un'azione coordinata delle strategie nazionali ed internazionali di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione;
 - g) deliberazione A.N.A.C. n. 12 del 28/10/2015 di aggiornamento 2015 al P.N.A.;
 - h) deliberazione A.N.A.C. n. 831 del 03/08/2016 di aggiornamento 2016 al P.N.A.;
 - i) deliberazione A.N.A.C. n. 1208 del 22/11/2017 di aggiornamento 2017 al P.N.A.;
 - j) deliberazione A.N.A.C. n. 1074 del 21/11/2018 di aggiornamento 2018 al P.N.A.;
 - k) deliberazione A.N.A.C. N. 1309 del 28/12/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013";
 - l) deliberazione A.N.A.C. n. 1310 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016".-

Art. 2

OGGETTO DEL PIANO

1. Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell'attività amministrativa dell'Ente con azioni di prevenzione e di contrasto dell'illegalità, attraverso percorsi di formazione ed attuazione effettiva della trasparenza degli atti e dell'accesso civico e di interventi organizzativi comprendenti sia le misure previste come obbligatorie dalla legge che quelle ulteriori.-



2. Nel linguaggio giuridico italiano, il termine “corruzione” ha avuto fino ad ora un’accezione essenzialmente penalistica, accezione restrittiva, ma coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta principalmente sul piano della repressione penale. Vi è però un’accezione assai più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico/amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo. In tal senso la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013, prot. n. 4355 del 25/01/2013, dove si precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, ricomprendendo anche situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, utilizzare finalità pubbliche per perseguire illegittimamente un fine proprio dell’Ente di riferimento. In definitiva pertanto l’obiettivo del Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza è quello di combattere la “cattiva amministrazione”, intendendosi per essa l’attività che non rispetta i canoni del buon andamento, dell’imparzialità, della trasparenza e della verifica della legittimità degli atti.-

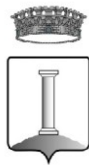
Art. 3

PREMESSA METODOLOGICA

1. L’adozione del P.T.P.C. e della relativa sezione dedicata alla trasparenza che, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione ANAC 831/2016, ora viene considerata parte componente del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.), è effettuata dall’Amministrazione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.-

2. Quanto all’individuazione dell’Organo competente alla adozione del P.T.P.C.T., lo stesso deve essere correttamente individuato nella Giunta Comunale. La legge n. 190/2012, legge di carattere generale e non specifica per gli Enti Locali, fa infatti genericamente riferimento all’Organo di indirizzo politico sia per l’individuazione del Responsabile sia per l’adozione del Piano. Ad una lettura superficiale la dizione “Organo di indirizzo politico” pare richiamare la definizione di cui all’art. 42, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente il Consiglio che, peraltro, ha competenze tassativamente elencate all’art. 42, comma 2 fra le quali certamente non rientra la nomina del Responsabile dell’anticorruzione. A ciò si aggiunga che, per espressa previsione dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, “La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni Amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”. Da ciò consegue che gli obiettivi indicati nel P.T.P.C.T. sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell’Amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli Enti Locali. Il che rimanda all’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 il cui comma 3 bis, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’Ente, prevede che il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della performance sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione, atto quest’ultimo la cui competenza è espressamente assegnata alla Giunta Comunale.-

3. L’aggiornamento 2016 al P.N.A. approvato con deliberazione A.N.A.C. n. 831 del 03/08/2016 tende a rafforzare “il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (R.P.C.) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del P.T.P.C. all’Organo di Indirizzo. È inoltre previsto un maggior coinvolgimento degli Orga-



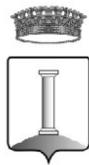
ni di indirizzo nella formazione e attuazione dei piani così come di quello degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.)/Nuclei di Valutazione. Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle Amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici”.-

4. Sono stati integrati/rimarcati/meglio definiti alcuni ambiti del Piano riguardanti:
- a) gli attori della prevenzione;
 - b) le “nuove” aree di rischio;
 - c) il sistema omogeneo di valutazione e trattamento del rischio;
 - d) il monitoraggio;
 - e) la reportistica.-

Art. 4

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.

1. L’art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, prevede che “l’Organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”. Pertanto, come evidenziato nel Piano Nazionale Anticorruzione, è necessario che il P.T.P.C.T. contenga gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli Organi di indirizzo. Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dal Comune ivi inclusi, quindi, il Piano della performance e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).-
2. Con il presente Piano si intendono definire i seguenti obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza che saranno recepiti nel D.U.P. con riguardo agli obiettivi strategici del triennio 2019/2021:
- a) programmare ed attuare misure per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno dell’Amministrazione. L’attuazione della normativa recata dalla legge 06/11/2012, n. 190, volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle pubbliche amministrazioni, ha richiesto e richiederà in futuro una costante e progressiva rivisitazione, anche di natura culturale, dell’approccio all’agire amministrativo, che investe l’intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell’Ente, attraverso l’elaborazione di specifiche misure di prevenzione ed il monitoraggio della loro attuazione, in coordinamento con il ciclo della performance e con il sistema dei controlli interni, la mappatura e conseguente “tracciabilità” di tutti i processi, la formazione del personale rivolta al consolidamento dell’etica pubblica;
 - b) garantire la trasparenza dell’organizzazione e dell’attività dell’Ente. Si intende progressivamente elevare l’attuale livello di qualità e tempestività dell’aggiornamento delle informazioni contenute nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune, al fine del pieno rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, in funzione sia della prevenzione del rischio corruttivo che della promozione della partecipazione consapevole della Comunità locale all’attività del Comune.-



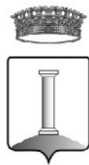
3. Tali obiettivi strategici saranno adeguatamente sviluppati nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2019/2021, di competenza della Giunta Comunale, il quale ai sensi dell'art. 169, comma 3 bis del D.Lgs. n. 267/2000 include il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. e il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150 /2009.-
4. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione del periodo 2019/2021 è stato approvato con delibera della Giunta n.____ del 31/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-

Art. 5

SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE

Soggetti interni all'Amministrazione coinvolti nella prevenzione Compiti, canali e strumenti di partecipazione interna

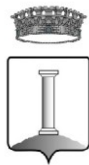
1. I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.P.C.T sono:
 - a) l'Autorità di indirizzo politico-amministrativo che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C.T. (Giunta Comunale) e ad aver nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Sindaco), dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. L'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (Freedom of Information Act – Foia) ha attribuito al P.T.P.C.T. un valore programmatico più incisivo prevedendo che nei documenti di programmazione strategico gestionale e nel Piano prevenzione corruzione e trasparenza siano indicati obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione. Gli obiettivi devono necessariamente essere coordinati con quelli fissati nel Piano della performance e nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e devono includere maggiori livelli di trasparenza da tradursi in obiettivi organizzativi e individuali;
 - b) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ha proposto all'Organo di indirizzo politico l'adozione del presente Piano, è individuato nel Segretario Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012. La rinnovata disciplina ha riunito in un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, (di seguito individuato in acronimo anche R.P.C.T.) rafforzandone il ruolo e prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.-
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza:
 - a) definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione;
 - b) verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone l'eventuale modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
 - c) verifica, d'intesa con il Responsabile del Settore competente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione laddove tale azione sia compatibile con le risorse umane in dotazione;
 - d) individua il personale da inserire nei programmi di formazione;



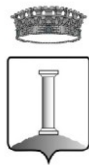
- e) pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell'attività svolta ed entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette la relazione di cui sopra all'Organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui l'Organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso Responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull'attività svolta;
- f) predispone il P.T.P.C.T per l'approvazione da parte della Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno;
- g) sovrintende e vigila sull'operato dei Responsabili di Settore in ordine all'effettivo rispetto degli obblighi di cui alla specifica Sezione del presente Piano relativa all'amministrazione trasparente ed è individuato quale titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis della legge n. 241/1990;
- h) predispone/aggiorna il Codice di comportamento e ne verifica il livello di attuazione comunicando all'Ufficio procedimenti disciplinari eventuali violazioni;
- i) svolge l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dal Capo II - Trasparenza del presente Piano;
- j) elabora annualmente una relazione sul monitoraggio svolto in relazione all'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- k) impartisce disposizioni e direttive ai Responsabili di Settore in ordine alle misure organizzative per garantire il costante flusso di informazioni necessarie alla trasparenza;
- l) controlla, assicura e garantisce la regolare attuazione dell'accesso civico secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013;
- m) segnala tempestivamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Nucleo di Valutazione, all'A.N.A.C. e, ove ve ne siano gli estremi, all'Ufficio procedimenti disciplinari, i casi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Di tali casi deve essere fatta menzione nella relazione annuale;
- n) può essere designato quale "gestore" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015.-

3. La struttura organizzativa di supporto conoscitivo ed operativo collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai fini del completo ed efficiente espletamento delle funzioni di quest'ultimo, nell'acquisizione delle necessarie informazioni e nella partecipazione alla gestione del rischio. Tale struttura e le relative attività devono essere individuate nel Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi.-

4. Ogni stazione appaltante, come precisato dall'A.N.A.C. nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, è tenuta a nominare il R.A.S.A. (Responsabile Anagrafe delle Stazioni Appaltanti), ossia il soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa all'interno dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.). Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo, consistente nella implementazione della B.D.N.C.P. presso l'A.N.A.C. dei dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo, sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016). L'individuazione del R.A.S.A. è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Il R.A.S.A. è identificato nel Responsabile del Settore Affari Generali.-



5. I Responsabili di Settore che per l'area di rispettiva competenza:
- a) propongono le misure di prevenzione;
 - b) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione, dei referenti e dell'Autorità Giudiziaria;
 - c) partecipano al processo di gestione del rischio;
 - d) assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
 - e) adottano le misure gestionali, quali l'avvio dei procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale, se prevista;
 - f) attuano le misure contenute nel presente Piano, dovendone altresì rendere conto all'Organo di valutazione in sede di monitoraggio intermedio sull'attuazione del Piano della performance e di valutazione a consuntivo della performance individuale e organizzativa di ciascun anno/esercizio;
 - g) in particolare assicurano le pubblicazioni obbligatorie sul sito "amministrazione trasparente" prescritte dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dal P.T.P.C.T. – Sezione Trasparenza.-
6. Tutti i dipendenti del Comune sono tenuti:
- a) a partecipare al processo di gestione del rischio;
 - b) ad osservare le misure contenute nel presente Piano (con conseguente responsabilità disciplinare in caso di violazione);
 - c) a segnalare situazioni di illecito di cui vengono a conoscenza al Responsabile del Settore di appartenenza o all'U.P.D. (Ufficio procedimenti disciplinari);
 - d) a segnalare casi di personale conflitto di interessi al Responsabile del Settore, anche in relazione all'attività contrattualistica.-
7. I Collaboratori a qualsiasi titolo del Comune devono osservare le misure contenute nel presente Piano e segnalare le situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.-
8. Il Nucleo di Valutazione della performance. Con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 alla legge n. 190/2012 sono state ulteriormente potenziate le funzioni già affidate in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza all'Organo di Valutazione, il quale, ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 1 della legge, è chiamato a verificare che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Inoltre ha il compito di verificare i contenuti della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in rapporto agli obiettivi inerenti la stessa, potendo chiedere al medesimo Responsabile le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo effettuare audizioni di dipendenti. È anche previsto che l'Organo di valutazione riferisca all'Autorità Nazionale Anti Corruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.-
- Il Nucleo di valutazione:
- a) partecipa al processo di gestione del rischio;
 - b) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
 - c) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione in ambito di "amministrazione trasparente" e trasparenza amministrativa;
 - d) esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento dell'Ente e sugli eventuali aggiornamenti.-



9. L'Ufficio preposto ai Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):
- a) svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
 - b) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
 - c) propone eventuali aggiornamenti al Codice di comportamento.-

Soggetti esterni all'Amministrazione coinvolti nella prevenzione

Compiti, canali e strumenti di partecipazione interna

10. La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- a) Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex CiVIT), che svolge funzioni di raccordo con le altre Autorità, approva il Piano Nazionale Anticorruzione ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1 comma 2 della legge 190/2012);
- b) Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;
- c) Comitato interministeriale previsto dall'art. 1, comma 4 della legge 190/2012, che ha il compito di fornire direttive al Dipartimento Funzione Pubblica attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo;
- d) Conferenza unificata, che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte delle Regioni e degli Enti locali;
- e) Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- f) Prefetto, che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia;
- g) Scuola Nazionale di Amministrazione, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti.-

11. Prima dell'approvazione del presente Piano, si è proceduto con avviso pubblicato il 14/01/2019 sul portale del Comune, invitando tutti i portatori di interessi ad esprimere valutazioni ed eventuali richieste di modifica o integrazione al Piano vigente. Si dà atto che non sono pervenute osservazioni.-

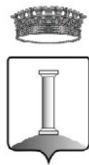
12. In quanto approvato, il presente P.T.P.C.T viene pubblicato permanentemente sul sito istituzionale di questa Amministrazione.-

Art. 6

GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE NELL'ENTE

Analisi del Contesto

L'A.N.A.C., nella determinazione n. 12 del 28/10/2015, ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Sif-



fatta analisi è stata avviata con il P.T.P.C.T. 2016/2018, e viene di seguito riproposta con i relativi aggiornamenti annuali.-

1. Contesto esterno:

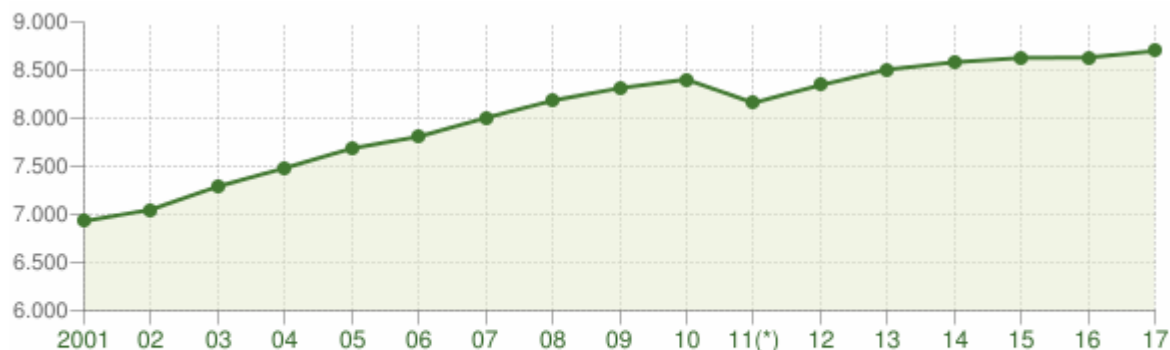
Di seguito si riportano alcuni dati ed informazioni ritenute rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione in merito al contesto esterno in cui opera l'Ente.-

- Fonti:

- quanto alla popolazione, le elaborazioni Tuttitalia aggiornate al 31/12/2017;
- quanto agli altri dati, il D.U.P. 2018/2020 (Documento Unico Programmazione) non essendo ancora stato approvato il D.U.P. 2019/2021 e Relazioni sulla performance anno 2017 dei Responsabili di Settore;
- in riferimento alla presenza di criminalità, l'ultima delle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, trasmesse al Parlamento dal Ministero dell'Interno in data 15/01/2018 e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.-

a) Popolazione

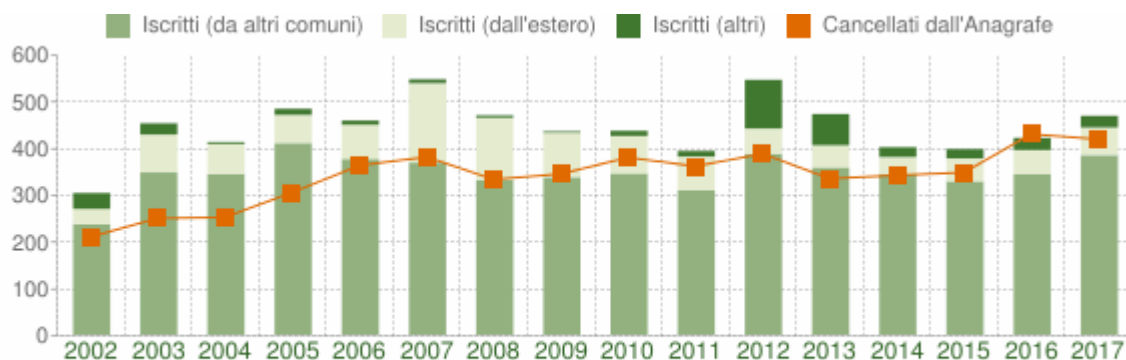
Si riportano di seguito le analisi della struttura demografica pubblicate sul sito www.tuttitalia.it; tali informazioni sono rilevanti per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario, ed in particolare il consolidamento dei significativi fabbisogni espressi dalla comunità locale, in riferimento all'erogazione dei servizi di competenza del Comune. Quindi, tenuto conto dei significativi rischi corruttivi associati, va senz'altro riservata particolare attenzione al trattamento dei rischi stessi rispetto alle attività amministrative del Comune in questi ambiti.-



Andamento della popolazione residente

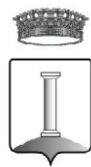
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI (VR) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento



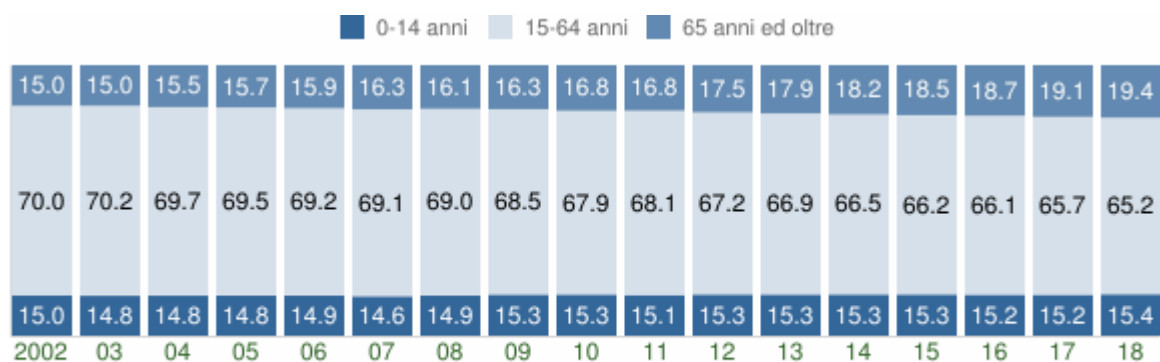
Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI (VR) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT



L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.-

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.-

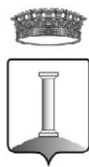


Struttura per età della popolazione (valori %)

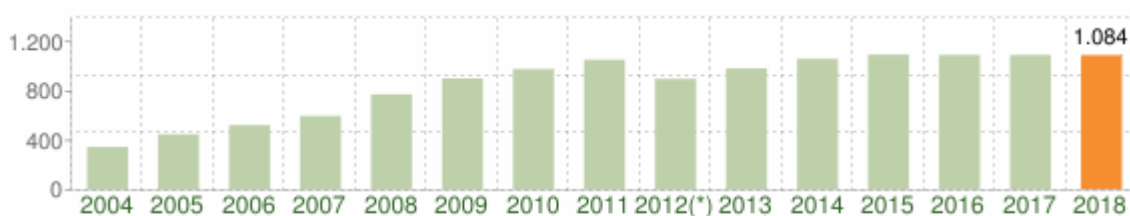
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI (VR) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 Anni	15-64 Anni	65 e oltre	Totale residenti	Età media
2002	1.041	4.849	1.040	6.930	39,7
2003	1.041	4.949	1.059	7.049	40,0
2004	1.078	5.081	1.131	7.290	40,2
2005	1.110	5.199	1.172	7.481	40,2
2006	1.146	5.315	1.225	7.686	40,2
2007	1.140	5.394	1.274	7.808	40,4
2008	1.193	5.519	1.290	8.002	40,3
2009	1.249	5.603	1.331	8.183	40,4
2010	1.271	5.642	1.399	8.312	40,7
2011	1.266	5.726	1.411	8.403	40,9
2012	1.249	5.486	1.424	8.159	41,3
2013	1.275	5.578	1.491	8.344	41,5
2014	1.303	5.563	1.549	8.505	41,7
2015	1.314	5.682	1.586	8.582	41,9
2016	1.313	5.702	1.612	8.627	42,1
2017	1.311	5.671	1.649	8.631	42,4
20'18	1.336	5.674	1.689	8.699	42,5

GLOSSARIO		
INDICI DI:	DESCRIZIONE	COLOGNOLA AI COLLI Riferimento anno 2018
Vecchiaia	Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni	Nel 2018 l'indice di vecchiaia per il comune di Colognola ai Colli dice che ci sono 126,4 anziani ogni 100 giovani



Dipendenza strutturale	Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni)	Nel 2018 ci sono 53,3 individui a carico, ogni 100 che lavorano
Ricambio popolazione attiva	Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100	Nel 2018 l'indice di ricambio è 117,9 e significa che la popolazione in età lavorativa è abbastanza anziana
Struttura popolazione attiva	Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni)	
Carico figli per donna feconda	È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici	
Natalità	Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti	
Mortalità	Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti	
Età media	È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione	



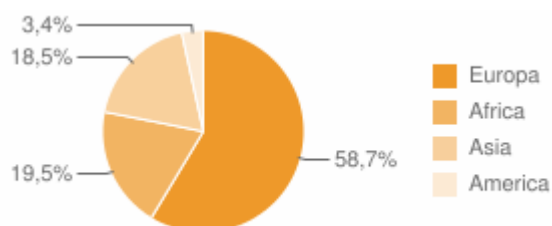
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2018

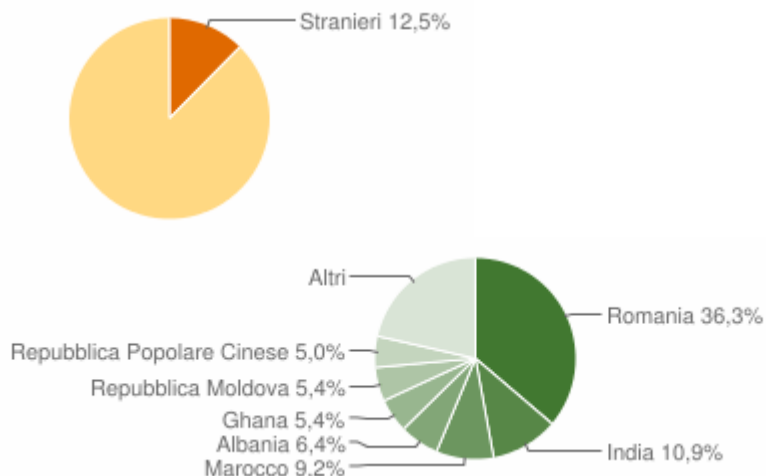
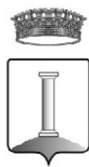
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI (VR) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Popolazione straniera residente a Colognola ai Colli al 01/01/2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.-

Gli stranieri residenti a Colognola ai Colli al 01/01/2018 sono 1.084 e rappresentano il 12,5% della popolazione residente.-





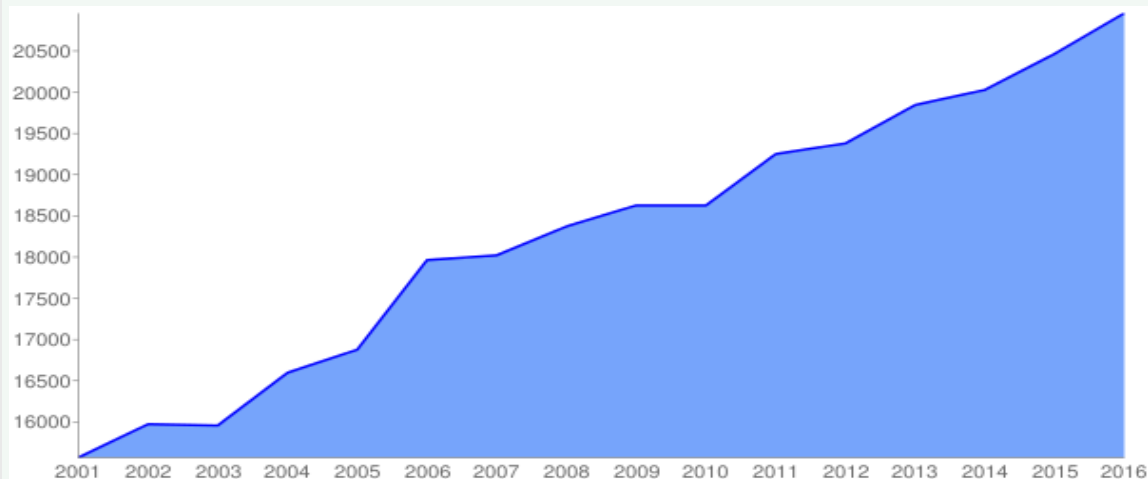
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 36,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'India (10,9%) e dal Marocco (9,2%).-

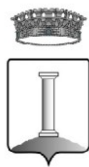
b) Territorio – Principali direttrici dello sviluppo economico

Dagli ultimi dati disponibili (fonte www.Comuni-italiani.it) si evince che il reddito medio 2016 (ultimo dato disponibile) dei residenti del Comune di Colognola ai Colli è pari ad € 15.094, al 30° posto provinciale (su 98 posizioni). La condizione socio economica delle famiglie può quindi essere considerata di medio/alto livello.

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI						
Provincia di Verona						
Anno	Dichiaranti	Popolazione	% Popolazione	Importo	Media/Dichiarazione	Media/Popolazione
2009	6.014	8.312	72,4%	112.025.588	18.627	13.478
2010	6.096	8.403	72,5%	113.540.065	18.625	13.512
2011	6.141	8.159	75,3%	118.209.796	19.249	14.488
2012	6.119	8.344	73,3%	118.576.408	19.378	14.211
2013	6.170	8.505	72,5%	122.435.130	19.844	14.396
2014	6.136	8.582	71,5%	122.892.431	20.028	14.320
2015	6.166	8.627	71,5%	126.179.997	20.464	14.626
2016	6.216	8.631	72,0%	130.273.357	20.958	15.094

Reddito Medio 2001-2016





ECONOMIA INSEDIATA

SEDI DI IMPRESA ATTIVE NEL COMUNE PER SETTORE DI ATTIVITÀ	
Situazione al 30/06/2018 – Dati forniti dalla Camera di Commercio di Verona	
Settori di attività secondo la classificazione Istat ATECO 2007	N. Imprese
Agricoltura, silvicoltura pesca	269
Industria	112
Attività manifatturiere	110
Costruzioni	103
Commercio	146
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	41
Servizi alle imprese e alle persone	188
Imprese non classificate	23
TOTALE	992

TERRITORIO

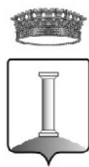
Superficie in Km ²		20,83
RISORSE IDRICHE	Laghi	0
	Fiumi	3
STRADE	Statali	Km. 4,00
	Provinciali	Km. 4,00
	Comunali	Km. 38,00
	Vicinali	Km. 74,00
	Autostrade	Km. 5,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (se “Sì” data ed estremi del provvedimento di adozione)

	SI	NO	
Piano regolatore adottato		x	
Piano regolatore approvato	x		Conferenza di Servizi Decisoria del 18/10/2017 prot. n. 14336 ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29/12/2017 vigente dal 09/03/2018 (12 ^a Variante al Piano degli Interventi)
Programma di fabbricazione		x	
Piano edilizia economica e popolare		x	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

	SI	NO	
Industriali		x	
Artigianali		x	
Commerciali	x		Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2006
Altri strumenti (specificare)		x	



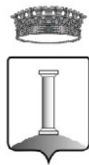
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennai con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7 D.Lgs. n. <table border="1"><tr><td></td><td>x</td></tr></table> 267/2000)						x
	x					
		Area interessata			Area disponibile	
P.E.E.P.	mq.	0,00		mq.	0,00	
P.I.P.	mq.	0,00		mq.	0,00	

STRUTTURE OPERATIVE

TIPOLOGIA		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Asili nido	n. 0	posti n. 0	posti n. 0	posti n. 0	posti n. 0
Scuole materne	n. 1	posti n. 100	posti n. 100	posti n. 100	posti n. 100
Scuole elementari	n. 1	posti n. 400	posti n. 400	posti n. 400	posti n. 400
Scuole medie	n. 1	posti n. 210	posti n. 210	posti n. 210	posti n. 210
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n. 0	posti n. 0	posti n. 0	posti n. 0
Farmacie comunali		n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
Rete fognaria in Km.	bianca	20,00	20,00	20,00	20,00
	nera	24,00	24,00	24,00	24,00
	mista	15,00	15,00	15,00	15,00
Esistenza depuratore		Si	Si	Si	Si
Rete acquedotto in Km.		77,00	77,00	77,00	77,00
Attuazione servizio idrico integrato		Si	Si	Si	Si
Aree verdi, parchi, giardini		n. 32 hq. 8,00	n. 32 hq. 8,00	n. 32 hq. 8,00	n. 32 hq. 8,00
Punti luce illuminazione pubblica		n. 1.735	n. 1.740	n. 1.740	n. 1.740
Rete gas in Km.		89,00	89,00	89,00	89,00
Raccolta rifiuti in q.li	civile	36.500	36.600	36.700	36.800
	industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza discarica		NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi		n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
Veicoli		n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
Centro elaborazione dati		Si	Si	Si	Si
Personal computer		n. 35	n. 35	n. 35	n. 35
Altre strutture (specificare)		Biblioteca comunale, Centro Informagiovani, Centro incontro anziani, Sale civiche			

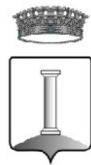
c) Presenza di criminalità

Si riportano di seguito le informazioni relative alla provincia di Verona contenute nell'ultima delle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, trasmessa alla Presidenza della Camera dei Deputati dal Ministro dell'Interno il 15/01/2018 disponibile alla pagina web per la provincia di appartenenza dell'Ente http://www.interno.gov.it/sites/default/files/relazione_al_parlamento_anno_2016_-definitiva_1
http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria.



PROVINCIA DI VERONA

La provincia di Verona, pur presentando una condizione economica fiorente e dinamica, sia nel settore industriale che commerciale, è stata interessata dalla crisi economica, cui è conseguita la contrazione della produzione, del commercio locale, delle esportazioni e dell'occupazione. Tale peggioramento ha provocato il fallimento di alcune aziende e imprese, anche di consistenti dimensioni, determinando una situazione particolarmente favorevole per l'infiltrazione di organizzazioni delinquenti, alla ricerca di attività da rilevare per riciclare e reinvestire i proventi illecitamente accumulati. Si registra, infatti, la presenza di soggetti contigui alle organizzazioni delinquenti di tipo mafioso, attratti, in particolare, dagli investimenti inerenti all'edilizia ed interessati all'usura, al riciclaggio di capitali illeciti ed ai reati riguardanti la Pubblica Amministrazione. Pregresse indagini hanno documentato la capacità di infiltrazione, nel tessuto economico di questo comprensorio territoriale, di soggetti affiliati alla cosca dei "Tri-podi", costola della più famosa "Mancuso" di Limbadi (VV), operante a Vibo Valentia e con ramificazioni, oltre che a Verona e Padova, in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, e a quella dei "Piromalli", attiva nella piana di Gioia Tauro. È stato, inoltre, accertata la presenza di esponenti di spicco dei crotonesi "Papaniciari", di soggetti riconducibili agli "Arena" di Isola di Capo Rizzuto (KR), ai "Grande-Aracri" di Cutro (KR), agli "Alvaro" di Sinopoli (RC), ai "Molè" e ai "Pesce" di Gioia Tauro (RC), ai "Cataldo" di Locri (RC). Trascorse indagini hanno anche documentato l'operatività, nella zona del lago di Garda, di soggetti di origine campana dediti all'usura, praticata nei confronti di commercianti ed imprenditori dell'hinterland veronese. Inoltre, è emersa la loro propensione alla protezione dei congiunti dei latitanti ed il loro interessamento allo spaccio di sostanze stupefacenti. La posizione strategica della provincia di Verona, situata nell'asse di collegamento tra l'Italia e l'Europa, rende il territorio uno dei centri nevralgici per il traffico di sostanze stupefacenti, provenienti dall'estero e destinato ad alimentare molteplici mercati nazionali. Nello specifico settore, è stato documentato il significativo coinvolgimento di cittadini italiani, magrebini, albanesi, romeni e greci, anche in concorso tra loro. In riferimento all'attività di contrasto al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, nella provincia di Verona sono state eseguite 207 operazioni antidroga ed è stato sequestrato narcotico per un totale complessivo di kg. 629. Sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria 272 persone¹⁴. Alcuni soggetti, già appartenenti alla "Mala del Brenta", si sono evidenziati per la consumazione di reati contro il patrimonio e illeciti afferenti agli stupefacenti. Nell'ambito dell'attività predatoria, in particolare nelle rapine, sono risultati attivi soggetti romeni, albanesi, moldavi, serbi, ucraini, italiani e nomadi di etnia sinti. Inoltre, si segnalano anche sodalizi criminali dell'Europa dell'Est che, unitamente a soggetti italiani, sono dediti anche ai furti di opere d'arte. 14 Dati forniti dalla DCSA. Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed il traffico di esseri umani è gestito da organizzazioni composte prevalentemente da moldavi e cinesi, ritenuti responsabili anche di possesso e fabbricazione di documenti falsi. Questi ultimi, unitamente a soggetti di etnia albanese, gestiscono lo sfruttamento della prostituzione di connazionali, spesso clandestini, e l'introduzione e commercializzazione nel territorio nazionale di merce contraffatta e non conforme agli standard di sicurezza europei. Si riscontra, inoltre, il fenomeno dei furti di rame ad opera di cittadini dell'est Europa, soprattutto di origine romena. Il territorio provinciale è stato anche interessato da reati di natura ambientale¹⁵. 15 Il 23 maggio 2015 la Polizia di Stato ha deferito diciotto persone poiché responsabili di gestione di rifiuti non autorizzata. L'inchiesta ha interessato aziende, ubicate nella provincia di Verona ed in Calabria, che operano nello smaltimento dei rifiuti che, illecitamente, utilizzavano ditte di trasporto e movimento terra compiacenti che smaltivano scarti industriali realizzando, di fatto, discariche non auto-



rizzate. Le attività di sondaggio e campionamento del terreno hanno permesso di individuare l'interramento sistematico di rifiuti di natura industriale, quali materiale di demolizione contaminati da amianto, fanghi e terreni di natura industriale contaminati da idrocarburi e prodotti chimici.

PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA

2 febbraio 2016 - Verona - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino romeno per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Contestualmente venivano sequestrati kg. 3,600 circa di sostanza stupefacente (tipo hashish). **29 febbraio 2016** - Verona - La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino, responsabile del reato di traffico di stupefacenti. Nel corso di un controllo su un autocarro sono stati rinvenuti e sequestrati kg. 107,585 di sostanza stupefacente del tipo hashish, confezionato in 12 involucri avvolti da nastro adesivo.

9 marzo 2016 - Verona - La Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 cittadini albanesi, trovati in possesso di kg. 4,063 di cocaina, euro 110.050 e di una pistola marca Glock.

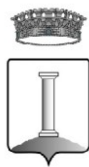
15 marzo/11 maggio 2016 - Verona - La Polizia di Stato, Polizia Moldava e l'Arma dei Carabinieri, a seguito di attività investigativa congiunta, ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria nei confronti di 16 soggetti (di cui 12 moldavi, 1 ucraino, 2 italiani e 1 russo), ritenuti responsabili del reato di rapina e trafugamento di opere d'arte. **3 maggio**

2016 - Verona - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 1 serbo e 7 italiani, tutti indiziati di furto e ricettazione, 4 soggetti anche per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. **9 giugno 2016** - Verona, Varese, Reggio Emilia e Crotone

- La Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione "Premium Deal", ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti 7 calabresi, dimoranti nella provincia di Verona, ritenuti responsabili di episodi estorsivi a danno di piccoli imprenditori. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro una società e relativo patrimonio aziendale, beni mobili e disponibilità finanziarie, per un valore di circa 2.400.000 euro. L'attività ha anche consentito di denunciare 25 persone ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere, estorsione, truffa, riciclaggio, esercizio abusivo dell'attività finanziaria e trasferimento fraudolento di valori. **20 luglio 2016** - Verona -

La Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 soggetti per rapina aggravata, consumata in danno di farmacia. Le successive attività investigative hanno consentito di attribuire, agli arrestati, ulteriori 8 rapine, consumate dall'inizio del 2016 in altrettante farmacie del capoluogo. **8 ottobre 2016** - Verona - La Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 cittadini serbi, ritenuti responsabili di una rapina consumata in pregiudizio di due cittadini tedeschi, rappresentanti di diamanti. **16 novembre 2016** - Verona, Prato, Pistoia, Firenze, Mantova - La Guardia di Finanza, a conclusione dell'operazione "Colletti Bianchi",

ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 34 soggetti e 114 provvedimenti di perquisizione emessi nei confronti di altri 83 soggetti (13 italiani e 70 cinesi) tutti indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere, truffa aggravata, falso e violazione alla normativa sul rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, oltre alle violazioni in materia di immigrazione clandestina. L'attività disvelava l'esistenza di due distinte associazioni per delinquere, riconducibili ad altrettanti studi di consulenza, il primo con sedi in Prato e Pistoia, il secondo con sedi in Verona ed altre città del Centro-nord dell'Italia, dediti a favorire la permanenza illegale di un numero considerevole di cittadini cinesi sul territorio dello Stato **30 dicembre 2016** - Verona - La Guardia di Finanza ha tratto in arresto 2 soggetti di nazionalità greca per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, con relativo sequestro di circa 5 kg. di cocaina.-



2. Contesto interno

Il Comune di Colognola ai Colli si articola in 6 Settori:

La dotazione organica dell'Ente è stata definita, da ultimo, con i provvedimenti di Giunta Comunale n. 145 del 15/11/2017 e n. 180 del 28/12/2017 e n. 139 del 03/12/2018.

La struttura organizzativa è suddivisa in 6 Settori:

- Affari Generali
- Economico Finanziario
- Fiscalità locale ed Entrate
- Servizi Demografici
- Servizi Tecnici 1 – Edilizia Privata ed Urbanistica
- Servizi Tecnici 2 – Edilizia Pubblica e Patrimonio.-

Al vertice di ciascuna area è posto un incaricato di Posizione Organizzativa, ad eccezione del Settore Affari Generali per il quale il Responsabile è individuato nella figura del Segretario Generale.-

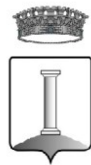
Alcune funzioni fondamentali (Servizi sociali, Polizia locale, Protezione civile), attività e servizi (Suap, Idoneità alloggi, Attività di controllo del Nucleo di Valutazione, Centrale Unica di Committenza) sono stati trasferiti all'Unione Comuni Verona Est con sede in Colognola ai Colli, costituitasi tra i Comuni di Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto e Belfiore. Per tali servizi ed attività l'Unione stessa si avvale oltre che di personale proprio anche di personale dei Comuni associati distaccato e/o in comando.-

	PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2019	DOTAZIONE ORGANICA	POSTI VACANTI
PERSONALE AMMINISTRATIVO			
Categoria D3	0	0	0
Categoria D	4	4	0
Categoria C	7	9	2
Categoria B3	5	6	1
Categoria B	1	4	3
TOTALE PERSONALE AMMINISTRATIVO	17	23	6
PERSONALE TECNICO			
Categoria D3	0	0	0
Categoria D	3	4	1
Categoria C	3	6	3
Categoria B3	1	2	1
Categoria B	2	2	0
TOTALE PERSONALE TECNICO	9	14	5
TOTALE PERSONALE DA DOTAZIONE ORGANICA	26	37	11

Sistema dei controlli interni

Il Comune di Colognola ai Colli, in quanto Ente Locale con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è soggetto al seguente sistema di controlli interni, in conformità a quanto disposto dagli art. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000:

- a) Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) Controllo successivo di regolarità amministrativa;



- c) Controllo di gestione;
- d) Controllo sugli equilibri di bilancio.-

L'organizzazione delle attività di controllo interno è disciplinata da apposito Regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21/01/2013 cui si rinvia.-

Complessivamente ad oggi si può ritenere il sistema dei controlli interni adeguato alle esigenze concrete sia di verifica della legittimità e regolarità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente sia di monitoraggio sull'effettivo avanzamento, in corso d'anno, dell'attuazione dei programmi elaborati dagli Organi di indirizzo politico e della pianificazione esecutiva annuale in considerazione dell'entità dell'Ente, ovvero un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.-

Mappatura dei processi

L'ANAC ha stabilito che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dia atto dello svolgimento della "mappatura dei processi" dell'Amministrazione (ANAC determinazione n. 12 del 2015, pagina 18).-

La mappatura dei processi, effettuata a mezzo di software, consente in modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività svolte da questo Ente.-

Come indicato dall'aggiornamento del PNA 2015, la ricostruzione accurata della cosiddetta "mappa" dei processi organizzativi è un esercizio conoscitivo importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa. Tale analisi, ove realizzata con il necessario livello di approfondimento, è in grado, altresì, di fare emergere duplicazioni, ridondanze e nicchie di inefficienza che offrono ambiti di miglioramento sotto il profilo:

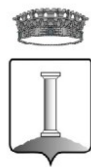
- della spesa (efficienza allocativa o finanziaria);
- della produttività (efficienza tecnica);
- della qualità dei servizi (dai processi ai procedimenti);
- della governance.-

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi, che concorre all'efficienza sotto i diversi profili in precedenza indicati, è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.-

L'obiettivo del presente Piano è di realizzare la mappatura di tutti i processi con un accurato e dettagliato livello di approfondimento, quale condizione necessaria per garantire la precisione e, soprattutto, la completezza con la quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull'Amministrazione o sull'Ente, tenuto conto che una mappatura superficiale può condurre a escludere dall'analisi e trattamento del rischio ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere.-

La mappatura, che ha carattere strumentale per l'identificazione, la valutazione ed il trattamento dei rischi corruttivi, contiene:

- l'elenco dei macroprocessi mappati e dei processi con l'individuazione della rispettiva area di rischio;
- la descrizione e rappresentazione dettagliata di ciascun processo, con la finalità di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, anche con rinvio alle schede di PDO/Piano della performance, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività, l'individuazione delle



responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono. Altri elementi per la descrizione del processo sono:

- ▣ l'indicazione dell'origine del processo (input);
- ▣ l'indicazione del risultato atteso (output);
- ▣ le fasi;
- ▣ la sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato;
- ▣ i tempi;
- ▣ i vincoli;
- ▣ le risorse;
- ▣ le interrelazioni tra i processi.-

La rappresentazione dettagliata dei singoli processi, (allegato 3) già avviata e in gran parte conclusa da parte degli uffici, verrà completata nel corso dell'anno. Difficoltà organizzative, correlate alla carenza di adeguate risorse umane e finanziarie per far fronte alle diverse e molteplici esigenze funzionali dell'Ente oltre all'inesistenza di una base di partenza costituita da una prima ricognizione puntuale dei procedimenti amministrativi, ha comportato l'impossibilità di concludere la mappatura nei tempi precedentemente ipotizzati con slittamento dei termini come sopra individuato. Va comunque evidenziato che nel precedente PTCPT 2017/2019 era già presente una prima mappatura dei processi attinenti le aree individuate dal PNA ad elevato rischio corruttivo e l'individuazione delle misure da porre in essere a prevenzione. Nel corso del 2019, in relazione ai singoli processi, dovrà essere effettuata un'attenta analisi delle misure ulteriori di prevenzione del fenomeno corruttivo già individuate in sede di redazione del P.T.C.P.T. 2018/2020, e confermate nel presente Piano, per verificarne appieno la sostenibilità in termini di impatto (sia organizzativo che finanziario), efficacia e adeguatezza rispetto ad un contesto, quale quello di Colognola ai Colli, definito piccolo Comune perché sotto i 15.000 abitanti, nel quale non sono emersi eventi/fenomeni corruttivi e per il quale la Conferenza Unificata aveva invitato ANAC ad individuare modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione. Nell'aggiornamento PNA 2018 una serie di semplificazioni sono state ammesse solo per i Comuni sotto i 5.000 abitanti.-

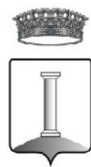
Art. 7

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione – Aree di rischio

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti:

Area di rischio
A) Acquisizione e progressione del personale
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio



F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
G) Incarichi e nomine
H) Affari legali e contenzioso
I) Smaltimento dei rifiuti
J) Pianificazione urbanistica
K) Controllo circolazione stradale
L) Attività funebri e cimiteriali
M) Accesso e Trasparenza
N) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
O) Progettazione
P) Interventi di somma urgenza
Q) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
R) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
Tutte le aree di rischio
S) Società' partecipate
T) Titoli abilitativi edilizi
U) Amministratori

2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

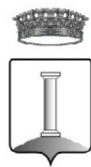
Come evidenziato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, l'applicazione meccanica della metodologia suggerita dall'Allegato 5 del PNA ha dato, in molti casi, risultati inadeguati, portando ad una sostanziale sottovalutazione del rischio.-

La metodologia utilizzata per l'analisi dei rischi di corruzione ai fini della stesura del piano triennale anticorruzione ha inteso, pertanto, scongiurare le criticità sopra evidenziate, basandosi su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.-

Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato rilevando:

- 1) la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione, raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;
- 2) l'impatto che, nel caso in cui l'evento di corruzione si presentasse, viene valutato calcolando le conseguenze:
 - a) sull'Amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
 - b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.-

Anche l'impatto viene calcolato su di una scala crescente su 5 valori, al pari della probabilità (molto basso, basso, medio, alto, altissimo).-



Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità (E)} \times \text{Impatto(E)}$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio

La metodologia appena descritta è stata applicata, ai fini della misurazione del rischio di corruzione, tanto all'analisi del contesto esterno dell'Ente, che all'analisi del contesto interno.-

3. Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).-

3.1 Indicazione eventi rischiosi

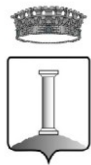
L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell'amministrazione, con l'obiettivo di considerare, in astratto, tutti i comportamenti a rischio che potrebbero potenzialmente manifestarsi all'interno dell'organizzazione e a cui potrebbero conseguire "abusi di potere" e/o situazioni di mala gestio. L'individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'Amministrazione. Questa fase è cruciale, perché un evento rischioso "non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive", compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.-

Come indicato nel PNA 2015, per procedere all'identificazione degli eventi rischiosi è stato preso in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative (interne, es. procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici e con il personale, oltre che naturalmente, laddove esistenti, le risultanze dell'analisi della mappatura dei procedimenti e dei processi; esterne, es. casi giudiziari e altri dati di contesto esterno).-

A seguito dell'analisi organizzativa e gestionale dell'ente sono stati individuati possibili eventi rischiosi che risultano espressamente indicati nell'allegato n. 2, nella parte relativa alla identificazione del rischio.-

Si rinvia all'allegato 2 per la rassegna di tutti gli eventi rischiosi collegati ai macroprocessi e processi mappati.-

3.2 Analisi del rischio



L'analisi in esame consente di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee);
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.-

Si rinvia all'allegato 2 per la rassegna di tutte le categorie di eventi rischiosi collegati ai macroprocessi e processi mappati contenuti nell'allegato 1, fermo restando, a titolo di esempio le seguenti principali cause, tenuto conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

- a) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'Amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.-

3.3 Ponderazione del rischio

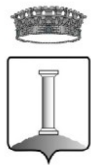
È fondamentale per la definizione delle priorità di trattamento. L'obiettivo della ponderazione del rischio, come già indicato nel PNA, è di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione". In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. Posto che l'individuazione di un livello di rischio "basso" per un elevato numero di processi, generata anche da una ponderazione non ispirata al principio di "prudenza" e di "precauzione", comporta l'esclusione dal trattamento del rischio, e quindi dall'individuazione di misure di prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o identificabili possibili eventi rischiosi, la ponderazione viene effettuata con un criterio di massima cautela e prudenza, sottoponendo al trattamento del rischio un ampio numero di processi.-

Si rinvia all'allegato 2 per i dati relativi alla ponderazione dei processi mappati, attuata secondo il principio di massima precauzione e prudenza.-

Le attività con valori di rischio maggiori sono prioritariamente oggetto di trattamento.-
Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.-

3.4 Trattamento del rischio



La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio. Inoltre, il trattamento del rischio comporta la decisione circa quali rischi si debbano di trattare prioritariamente rispetto ad altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, si distinguono in obbligatorie e ulteriori.-

Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente nell'Amministrazione. Sono tutte misure obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione. Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.-

Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.-

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'OIV (o di analogo organismo), tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del "gruppo di lavoro" multidisciplinare.-

In particolare nelle schede dei singoli processi sono state individuate le misure ulteriori da mettere in atto nell'arco triennale di vigenza del piano, riservandosi la possibilità nel primo anno di vigenza del PTCPT di rivedere le azioni indicate laddove si dimostrino insostenibili o non del tutto efficaci.-

Dovrà in ogni caso essere data continuità alle misure di prevenzione del rischio già indicate nei precedenti PTCPT in relazione ai processi riferiti alle aree di rischio individuate in coerenza con le disposizioni del PNA e relativi aggiornamenti, essendo le stesse misure per lo più riconducibili ad obblighi di legge.-

Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

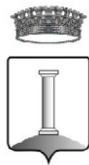
- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.-

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte.-

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. È attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.-

Tale attività richiederà la costituzione di apposito gruppo di lavoro "trasversale" (costituito da dipendenti provenienti dai diversi Settori). Si dovrà prestare particolare attenzione nell'assicurare la partecipazione attiva di tutto il personale a questo processo di autoanalisi organizzativa e mappatura dei processi.-

Inoltre, va evidenziato che non essendo stata ultimata la digitalizzazione dei processi di formazione delle deliberazioni e delle determinazioni, il cui termine era stato fissato nel precedente Piano nel corso del 2017, previa adeguata formazione del personale dipendente a cura dell'Unione di Comuni Verona Est cui è stata delegato dai Comuni associati il servizio informatico, tale processo dovrà essere ultimato entro il 2018 per prendere avvio dal 2019. Tale innovazione organizzativa, in attuazione degli obblighi normativi già previsti in materia, contribuirà ad assicurare la "tracciabilità" dei processi costituendo una nuova e più incisiva misura di prevenzione del fenomeno corruttivo.-



4. Misurazione e valutazione della performance

La legge-delega 04/03/2009, n. 15, ed il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, di seguito “decreto”, introducono il concetto di *performance organizzativa ed individuale*, sostituendo definitivamente il concetto di *produttività individuale e collettiva*, sopravvissuto nel processo di contrattualizzazione della pubblica amministrazione, a partire dal D.Lgs. 03/02/1993, n. 29.-

L’art. 7 del decreto dispone, in particolare, che le amministrazioni pubbliche valutino annualmente la performance organizzativa e individuale e che, a tal fine, le stesse adottino, con apposito provvedimento, il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”.-

L’art. 45 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, nel testo novellato dall’art. 57, comma 1, lettera b), del decreto, collega la performance organizzativa “*all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione*”.-

L’art. 9 del decreto, nell’introdurre la *performance individuale*, distingue tra la valutazione dei dirigenti e la valutazione del personale con qualifica non dirigenziale, stabilendo espressamente:

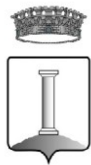
- al comma 1, che “*la misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, delle competenze professionali e manageriali dimostrate, alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi*”;
- al comma 2, che la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale sono effettuate dai dirigenti e che esse sono collegate “*al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, nonché alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi*”.-

Gli artt. 16 e 31 del decreto, stabiliscono per gli Enti Locali:

- l’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi contenuti negli artt. 3, 4, 5 comma 2., 7, 9 e 15, comma 1;
- la diretta applicazione delle disposizioni dell’art. 11, comma 1 e 3;
- l’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi contenuti negli artt. 17 commi 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, e 27 comma 1;
- che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito oltre a che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.-

In via transitoria la differenziazione retributiva si applicherà a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009 (art. 6 D.Lgs. 01/08/2011, n. 141).-

Il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, approvato con delibera di Giunta dell’Unione di Comuni Verona Est n. 25 del 23/04/2015, modificata con delibera n. 46 in data 08/10/2015 (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 29/06/2015 e n. 127 del 26/10/2015) recepisce i principi del D.Lgs. n. 150/2009; esso ha ad oggetto sia la misurazione e la valutazione della performance organizzativa sia la misurazione e la valutazione della performance individuale, con specifico riferimento agli incaricati di posizione organizzativa e a tutto il restante personale.-



Il sistema, in base alle direttive adottate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, ora A.N.A.C.) con delibera n. 89 del 24 giugno 2010, individua:

- le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance;
- le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema;
- le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistente e, segnatamente, con il sistema di controllo di gestione (P.E.G. informatizzato) e con il sistema informatico di rilevazione dei tempi delle attività e dei procedimenti;
- le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.-

Il sistema è pubblicato nella Sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Colognola ai Colli e dell'Unione di Comuni Verona Est.- sottosezione performance.-

Si dà atto che il sistema dovrà essere adeguato alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 74/2017 e alle disposizioni del CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 cui si rinvia.-

Art. 8 MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEE A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 9 lett. b) della legge n. 190/2012 sono individuate le seguenti misure a cui i Responsabili si dovranno attenere, anche in relazione alla graduazione del rischio di corruzione come individuato al precedente articolo.-

2. Nei meccanismi di formazione delle decisioni:

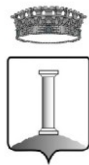
a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere laddove possibile l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile di Settore;

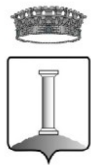
b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;

c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'Ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza; in particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione.-

Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione



- finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, come aggiunto dall'art. 1, della legge n. 190/2012, il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al Responsabile del Settore secondo le modalità previste nel Codice di comportamento;
- d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
- e) nella comunicazione del nominativo del Responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo (individuato nel Segretario Generale) che interviene in caso di mancata risposta;
- f) nell'attività contrattuale:
- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
 - ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal Regolamento comunale;
 - privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
 - assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
 - assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche officiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
 - allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
 - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
 - validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
 - acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
- g) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi: predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
- h) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: inserire espressamente nella determinazione la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
- i) nell'attribuzione di premi al personale dipendente operare con procedure selettive;
- j) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all'atto dell'insediamento la dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni comportanti un conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 del Codice di Comportamento;
- k) far precedere l'adozione dei provvedimenti in materia urbanistica, e l'approvazione degli accordi sostitutivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbani-



stica, dalla pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'Organo competente (e comunque almeno 5 giorni prima).-

3. Nei meccanismi di attuazione delle decisioni viene definita la tracciabilità delle attività come segue:

- rivedere e pubblicare sul sito web istituzionale la mappatura dei procedimenti amministrativi dell'Ente;
- redigere e pubblicare sul sito web istituzionale il funzionigramma dell'Ente in modo dettagliato, per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;
- nel corso del 2019, nell'ambito della progressiva attuazione del cosiddetto progetto di dematerializzazione dell'attività amministrativa dell'Ente avviato nel 2014 si concretizzerà operativamente la tracciabilità di tutte le fasi dei procedimenti amministrativi mediante la formazione dei corrispondenti fascicoli informatici. Dovrà essere raggiunto un elevato livello di standardizzazione degli atti amministrativi, con particolare riferimento alle determinazioni;
- l'informatizzazione degli atti amministrativi ha consentito forme di semplificazione nel flusso di pubblicazione dei dati, in particolare per quanto concerne gli atti di concessione di vantaggi economici (art. 26, D.Lgs. n. 33/2013) e i contratti (art. 37, D.Lgs. n. 33/2013).-

4. Nei meccanismi di controllo delle decisioni si attuano le seguenti misure:

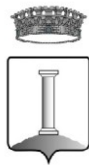
- attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra Responsabili dei Settori ed Organi politici, come definito dagli artt. 78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nella disciplina regolamentare sul funzionamento dei controlli interni, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 21/01/2013.-

Art. 9

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEI DIRIGENTI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera c) della legge n. 190/2012 sono individuate le seguenti misure a cui dovranno ottemperare i dirigenti: nel termine previsto per la presentazione della Relazione finale di gestione e con riferimento all'anno precedente, dovranno comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) in riferimento ai contratti in essere per lavori, forniture o servizi, l'elenco delle scadenze contrattuali e gli eventuali contratti prorogati con le ragioni a supporto di eventuali proroghe o rinnovi;



- b) l'elenco dei contratti per forniture e servizi affidati con procedura negoziata diretta al di fuori delle procedure Me.P.A. e CONSIP e le motivazioni di tale anomala procedura.-
- 2. Le informazioni di cui al presente articolo saranno contenute nella Relazione annuale sulla performance ai sensi del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance e contribuiranno alla valutazione della performance complessiva dei dirigenti.-

Art. 10 MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

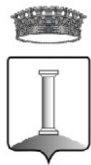
- 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera d) della legge n. 190/2012 sono individuate le seguenti misure:
- a) in relazione ai procedimenti assegnati il dirigente, con la Relazione annuale sulla performance, individua i procedimenti conclusi oltre il termine massimo, specificandone le ragioni e relaziona inoltre sul tempo medio di conclusione di ogni tipo di procedimento. Il costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti ed il rispetto dei termini indicati costituisce obiettivo qualificante della performance annuale.-

Art. 11 MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI TERZI

- 1. Il Responsabile del procedimento, nell'istruttoria di procedimenti che si debbano concludere con la stipula di un contratto, ovvero con una autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, verifica che non sussistano relazioni di parentela o affinità fra i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti o dipendenti dell'Amministrazione Comunale, informandone il Responsabile di Settore competente e il Responsabile della prevenzione.-
- 2. In sede di Relazione annuale sulla performance sono evidenziati gli eventuali casi di cui al precedente comma con relativa illustrazione delle misure adottate.-

Art. 12 ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

- 1. La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è considerata dal P.N.A. una misura di importanza cruciale fra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Tuttavia, anche con riferimento all'intesa in Conferenza Unificata del 24/07/2013, in una struttura di carattere elementare come quella di un Comune di dimensioni medio/piccole, tale rotazione diviene di fatto impossibile, anche nella considerazione delle specifiche professionalità a disposizione e dell'esigenza della salvaguardia della continuità nella gestione amministrativa.-
- 2. La rotazione, se sostenibile in rapporto alla tipologia di gara in relazione alle risorse umane in dotazione, dovrà pertanto essere assicurata dai Responsabili di Setto-



re, e tenuto conto delle incompatibilità di legge, nella nomina dei componenti delle commissioni di gara, in modo da evitare la ripetitività nella nomina a membro delle stesse.-

Art. 13 INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI AI DIPENDENTI

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 60 lett. b) della legge n. 190/2012, il Codice di comportamento prevede gli incarichi vietati o autorizzabili per i dipendenti comunali, rinviando alle norme vigenti, ed obbligando l'interessato alle comunicazioni previste dalla legge, tenendo anche conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di non conferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.-

Art. 14 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Codice di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa. L'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei Codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.-

2. La normativa di riferimento è la seguente:

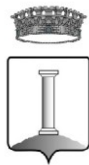
- art. 54 D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, legge n. 190/2012;
- D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).-

3. Per le azioni da intraprendere si rimanda integralmente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 sopra citato e al Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 20/01/2014.-

4. I Responsabili di Settore riferiscono al Responsabile per la prevenzione della corruzione circa l'osservanza del Codice da parte del personale assegnato all'area di propria competenza, nell'ambito della apposita scheda di monitoraggio semestrale.-

5. Sono soggetti responsabili Dirigenti, Responsabili di Settore, dipendenti e collaboratori del Comune per l'osservanza; Dirigenti e Responsabili di Settore per il monitoraggio.-

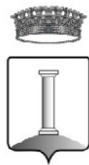
6. Nell'aggiornamento 2018 al P.N.A. l'ANAC ha preannunciato l'emanazione nei primi mesi del 2019 di Linee guida in materia sia di carattere generale che settoriale di cui si dovrà tenere conto disponendo un conseguente adeguamento al vigente Codice di comportamento.-



Art. 15

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI

1. Il 15/11/2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3365-B, già licenziato dal Senato il 18/10/2017. La novella reca le “Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato”.-
2. Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 disciplinava il “whistleblowing” sin dal 2012, anno in cui la legge “anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell’ordinamento italiano.-
3. La legge approvata a novembre 2017 si compone sostanzialmente di due articoli, il primo dei quali è dedicato alle pubbliche amministrazioni. L’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 stabiliva che, “fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile”, il dipendente pubblico che avesse denunciato condotte illecite, delle quali fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non poteva essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.-
4. La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l’art. 54-bis. Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, “nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all’ANAC, o all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.-
5. L’adozione di tali misure ritorsive verrà comunicata all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’Amministrazione. L’ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.-
6. L’art. 54-bis previsto dalla legge “anticorruzione” n. 190/2012, stabiliva che la tutela del denunciante venisse meno nei casi di calunnia o diffamazione. L’ANAC aveva precisato che la garanzia dovesse terminare quando la segnalazione contenesse informazioni false, rese colposamente o dolosamente.-
7. La norma risultava assai lacunosa riguardo all’individuazione del momento esatto in cui cessava la tutela. L’ANAC, consapevole della lacuna normativa, proponeva che solo in presenza di una sentenza di primo grado di condanna del segnalante cessassero le condizioni di tutela.-
8. La riforma dell’art. 54-bis ha fatto proprio questo suggerimento dell’Autorità. Il nuovo comma 9 oggi stabilisce che le tutele non siano garantite “nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado”, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denun-



cia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.-

9. La norma, pertanto:

- in primo luogo, precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un Giudice per far cessare le tutele dell'art. 54-bis;
- quindi, chiarisce che la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola "responsabilità civile" del denunciante per dolo o colpa grave.-

10. Come in precedenza, tutte le amministrazioni pubbliche elencate all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 sono tenute ad applicare l'art. 54-bis.

11. I soggetti tutelati sono principalmente i "dipendenti pubblici" che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.-

12. I dipendenti pubblici sono i lavoratori delle stesse amministrazioni elencate dal decreto legislativo 165/2001, sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti (artt. 2, comma 2, e 3 del D.Lgs. n. 165/2001).-

13. La nuova disposizione, accogliendo una ulteriore sollecitazione contenuta nella determinazione n. 6/2015 dell'Autorità, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L'art. 54-bis, infatti, si applica:

- ai dipendenti pubblici;
- ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- ai lavoratori ed ai collaboratori delle "imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica".-

14. Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso "documentale" della legge n. 241/1990, inoltre, seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, la denuncia è esclusa dall'accesso civico "generalizzato" di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.-

15. L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.-

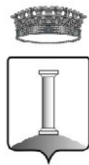
16. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale. Mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.-

17. Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall'Amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.-

18. Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, "la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità".-

19. La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del whistleblowing.-

20. Il comma 6 del nuovo art. 54-bis prevede che qualora l'ANAC accerti "misure discriminatorie" assunte contro il denunciante da parte dell'amministrazione pubblica,



fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.000,00.= ad un massimo di € 30.000,00.=.

21. Tra l'altro, invertendo l'onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'Amministrazione dimostrare che le "misure discriminatorie o ritorsive", adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da "ragioni estranee" alla segnalazione stessa. Ma se trattasi effettivamente di misure "discriminatorie" o di misure "ritorsive" contro un lavoratore, in quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se scollegate alla denuncia di malaffare.-

22. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro.-

23. Qualora, invece, "venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni", oppure sia verificata l'adozione di procedure non conformi alle "linee guida", sempre l'ANAC applicherà al "responsabile" una sanzione pecuniaria da € 10.000,00.= a € 50.000,00.=.

24. Infine, nel caso sia accertato il mancato svolgimento da parte del "responsabile" di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l'Autorità gli comminerà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00.= a € 50.000,00.=.

25. La nuova formulazione dell'art. 54-bis dispone che la segnalazione dell'illecito possa essere inoltrata:

- in primo luogo, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.-

26. Pertanto, il potenziale destinatario delle sanzioni dell'ANAC è proprio il Responsabile anticorruzione, che negli enti locali in genere corrisponde al Segretario.-

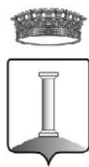
27. La novella normativa attribuisce un ruolo centrale ed essenziale al Responsabile anticorruzione riguardo alla protezione del dipendente whistleblower, esponendo il responsabile stesso al rischio delle sanzioni comminate dall'Autorità qualora ometta di applicare in modo puntuale le garanzie previste dall'art. 54-bis e dalle linee guida dell'ANAC.-

28. Il comma 5 del nuovo art. 54-bis infatti prevede che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.-

29. Tali linee guida "prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione".-

30. Come sopra evidenziato quindi le segnalazioni di condotte illecite vanno inviate alle autorità giudiziarie o contabili o all'Autorità Nazionale Anticorruzione competenti a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Dal 22/10/2014 si sono attuate queste disposizioni normative, aprendo un canale privilegiato a favore di chi, nelle situazioni sopra specificate, scelga di rivolgersi all'Autorità Nazionale e non alle vie interne stabilite dal Comune.-

31. È stato quindi istituito un protocollo riservato dell'Autorità nazionale, in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente: sono assicurati la riservatezza



sull'identità del segnalante e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto ed alla individuazione degli autori della condotta illecita. Le dichiarazioni dovranno essere inviate all'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it.

32. Resta da privilegiare in via prioritaria la segnalazione interna al Responsabile anti-corruzione presso il Comune.-

33. A questo riguardo il segnalante invierà all'indirizzo di posta elettronica che verrà pubblicato sul sito in "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Corruzione" la segnalazione di illecito utilizzando l'apposito modulo compilato.-

34. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione.-

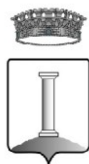
Art. 16

PRINCIPALI SANZIONI PENALI

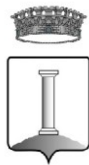
ATTINENTI ALLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le principali sanzioni penali attinenti alla corruzione nella pubblica amministrazione sono così riportate:

Art.	Reato	Pena
314	Peculato	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita
317	Concussione	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni
318	Corruzione per l'esercizio della funzione	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni
319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni
319 ter	Corruzione in atti giudiziari	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della



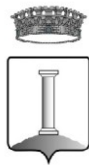
		<p>reclusione da sei a dodici anni</p> <p>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni</p>
319 quater	Induzione indebita a dare o a promettere utilità	<p>Salvo il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dieci anni</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi</p>
320	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	<p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio</p> <p>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo</p>
322	Istigazione alla corruzione	<p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri</p>
322 quater	Riparazione pecuniaria (art. 4 legge n. 69/2015)	<p>Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320 e 322 bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'art. 319 ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.</p>
323	Abuso d'ufficio	<p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in viola-</p>



		<p>zione di norme di legge o regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>
323 bis	Circostanze attenuanti (art. 1 legge n. 69/2015)	<p>Se i fatti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. Per i delitti previsti dagli artt. 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.</p>
346 bis	Traffico di influenze illecite	<p>Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>

2. A carico del Responsabile per la prevenzione della corruzione, dei Dirigenti, dei Responsabili di Settore, dei Responsabili del procedimento, ma anche nei confronti di tutti i dipendenti del Comune, la normativa in vigore ha previsto o inasprito una serie di sanzioni, diverse da quelle penali, attinenti la:

- responsabilità dirigenziale (art.1 legge n. 190/2012; art.21 D.Lgs. n. 165/2001);
- responsabilità disciplinare (art. 1 legge n. 190/2012; art. 54 D.Lgs n. 165/2001; artt. 8, 9, 15 e 16 D.P.R. n. 62/2013; art. 43 e 46 D.Lgs. n. 33/2013);
- responsabilità amministrativa e/o contabile (art. 1, comma 13 legge n. 190/2012; art. 43, comma 2 D.Lgs. n. 33/2013).-



3. Le sanzioni di carattere disciplinare applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate in relazione alla gravità del caso, e in ordine sono:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio fino a cinque giorni, nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.-

Art. 17

FORMAZIONE DEL PERSONALE

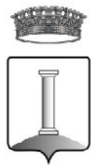
1. La formazione dei Responsabili di Settore e del personale è ritenuta dalla legge n. 190/2012 uno degli strumenti fondamentali per l'azione di prevenzione della corruzione. È necessario definire percorsi formativi che sviluppino e implementino le competenze individuali e la capacità della struttura di assimilare una buona cultura della legalità, traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali. Costituisce in ogni caso onere dei Responsabili di Settore la costante formazione del personale sottoposto, da curare anche direttamente, sia per quanto riguarda la normativa che in ordine alle corrette prassi di lavoro. Il R.P.C.T., con la stesura del Piano di formazione formulato di intesa con i Responsabili di Settore, assolve la definizione delle procedure appropriate per formare i dipendenti, con particolare riferimento a quelli che operano nei settori esposti alla corruzione.-

2. La formazione è strutturata su due livelli:

- livello generale rivolto a tutti i dipendenti riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico rivolto al R.P.C.T., ai Responsabili di Settore addetti alle aree a rischio riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione, nonché tematiche settoriali connesse al ruolo svolto da ciascun soggetto nella organizzazione.-

3. I percorsi formativi hanno infatti l'obiettivo di diffondere la cultura dell'etica e della legalità quale strumento di prevenzione della corruzione. Allo scopo essi tratteranno tematiche quali:

- i profili generali della legge n. 190/2012 e il contenuto del P.T.P.C.T.;
- i principali reati contro la pubblica amministrazione;
- il Codice di comportamento;
- la segnalazione degli illeciti e la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001);
- le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, in tema di trasparenza e anticorruzione;
- le disposizioni recate in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
- le pubblicazioni degli atti degli Organi di governo e gestionali;
- la privacy, l'accesso agli atti e l'accesso civico;
- le tematiche settoriali, in relazione al profilo professionale e ruolo svolto da ciascun soggetto nella struttura comunale.-

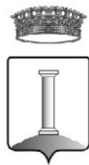


4. Entro il 30 giugno di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione, anche in relazione alle risorse annualmente messe a disposizione dall'Amministrazione e sentita comunque la Conferenza dei Responsabili di Settore, predispone un programma di formazione avvalendosi di professionalità interne o esterne e di seminari di formazione online, in remoto.-
5. Tenuto conto dello specifico contesto organizzativo di questa Amministrazione, si stima di dedicare alla formazione, per il livello generale, almeno n. 4 ore in ciascun anno del periodo triennale considerato dal presente Piano, mentre per il livello specifico saranno organizzate annualmente almeno altre n. 4 ore aggiuntive di formazione.-
6. Con riferimento ai temi affrontati nei percorsi di formazione, i Responsabili di Settore sono tenuti ad organizzare incontri formativi all'interno dei loro Settori per tutto il personale dipendente dal Settore stesso. Di tale attività sarà dato atto nella relazione annuale sulla performance.-

CAPO II **LA TRASPARENZA**

Art. 18 **PRINCIPI GENERALI**

1. Il D.Lgs. n. 33/2013, di attuazione dell'art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche per mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.-
2. Nella nuova formulazione del D.Lgs. n. 33/2013, all'art. 10 è stato abrogato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, prima previsto al comma 1, che tutte le amministrazioni pubbliche dovevano predisporre e aggiornare annualmente, indicando tutte le iniziative previste per garantire la trasparenza, la legalità e l'integrità, nonché i modi, le iniziative e le misure anche organizzative volti all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica (commi 2 e 7 anch'essi abrogati).-
3. Il nuovo comma 1 prevede che sia inserita un'apposita sezione nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui ogni Amministrazione indichi i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.-
4. Le "*Linee guida*" da ultimo approvate dall'A.N.A.C. con la delibera n. 1310 del 28/12/2016 hanno apportato alcune modifiche alla struttura della Sezione amministrazione trasparente, in seguito alle innovazioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016.-
5. L'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza avverrà attraverso una serie di fasi successive:
 - a) adeguamento alle indicazioni dell'A.N.A.C. delle sezioni/sotto-sezioni di "amministrazione trasparente";

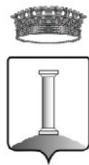


- b) rielaborazione dei dati esistenti: revisione ed adeguamento delle singole sezioni e sotto-sezioni di “amministrazione trasparente”, rielaborando, presentando e rendendo disponibili i dati esistenti secondo le specifiche tecniche definite ed in coerenza alle logiche ispiratrici della nuova normativa;
- c) reperimento dei dati mancanti: si procederà al reperimento dei dati eventualmente ancora mancanti e saranno approfondite con le unità organizzative responsabili le tempistiche per ciascun adempimento di pubblicazione. Saranno attuate le indicazioni eventualmente fornite dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in relazione ad alcune tipologie di dati che presentino particolari problematiche, tenuto conto in particolare delle esigenze di semplificazione organizzativa ed informatica;
- d) aggiornamento dei dati pubblicati: si procederà all'aggiornamento dei dati pubblicati, con la frequenza indicata, per ciascuna categoria, nella tabella “obblighi di pubblicazione”.-

Art. 19

ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI

1. La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo statico, consistente essenzialmente nella pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla legge al fine dell'attività di controllo sociale, ma anche sotto il profilo dinamico direttamente correlato e collegato alla performance.-
2. I nominativi dei soggetti Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati, con l'individuazione dei Servizi (o Settori funzionali) dell'Ente competenti per ciascun obbligo di pubblicazione, sono esattamente individuati nelle relative colonne dell'Allegato sub 3) ad integrazione della griglia approvata con deliberazione A.N.A.C. n. 1310/2016 (che riporta per ciascun obbligo la periodicità dell'aggiornamento).-
3. Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa rappresenta elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ente e comporta la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato del Responsabile di Settore interessato, così come previsto dal decreto trasparenza.-
4. Nell'attuazione degli obblighi di trasparenza sono coinvolti:
 - a) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che ha il compito di controllare in maniera continuativa l'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando all'Organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
 - b) i Responsabili di Settore che sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, nonché la pubblicazione dei dati di propria competenza previsti dal decreto e dal presente Piano;
 - c) gli incaricati della pubblicazione ove individuati dai Responsabili di Settore, i quali provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato sub 2, su indicazione dei soggetti detentori dei dati da pubblicare. In caso di mancata individuazione, provvede direttamente il Responsabile del Settore;

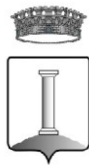


- d) la struttura di supporto individuata dal Responsabile della corruzione e della trasparenza che coadiuva il medesimo nel coordinamento dell'attività di raccolta dei dati da pubblicare e nella verifica della pubblicazione degli stessi;
 - e) il Nucleo di Valutazione, il quale è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance, ed inoltre ad utilizzare i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione della performance (art. 44, D.Lgs. n. 33/2013). L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è svolta con il coinvolgimento dell'Organo, al quale il Responsabile segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43, 1 comma del D.Lgs. n. 33/2013).-
5. Deve essere assicurato il corretto svolgimento dei flussi informativi, in rispondenza ad indici qualitativi, pertanto i dati e i documenti oggetto di pubblicazione debbono rispondere ai criteri di qualità previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013.-

Art. 20

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare dovranno essere osservati i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (minimizzazione dei dati) (comma 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (comma 1, lett. d). Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 6 e 7 bis comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013.-
2. Ai sensi della normativa europea, la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'Amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD 2016/679).-
3. Si richiama quanto disposto dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo il quale *“nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione», nonché di quanto previsto dall'art. 4, c. 6 del medesimo Decreto, che prevede un divieto di «diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».*-
4. L'attuazione della trasparenza deve essere infatti in ogni caso temperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Quindi, nel disporre la pubblicazione si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso dubbio.-



5. Il trattamento illecito dei dati personali viene sanzionato con l'obbligo del risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nonché con l'applicazione di sanzioni amministrative e la responsabilità penale (art. 82 e art. 83 del RGPD 2016/679).-

6. Si richiamano quindi i Responsabili di Settore a porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali (Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati approvate con deliberazione n. 243 del 15/05/2014), pertanto, la pubblicazione on line deve rispettare i seguenti principi:

- delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplinare della trasparenza e protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori che esse riflettono in sede di concreta applicazione;
- tutti i dati che devono essere oggetto di pubblicazione on line secondo specifiche disposizioni di legge, in quanto costituiscono dati che, direttamente o indirettamente, attengono allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica, non sono soggetti ai limiti del Codice della Privacy, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e di non eccedenza rispetto alle finalità indicate dalla legge.-

Art. 21

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

1. L'Amministrazione Comunale si propone di porre in essere, da un lato, attività finalizzate a "far crescere" la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano dei dipendenti, dall'altro, azioni volte a garantire ai cittadini la conoscenza dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti nei quali si articola l'azione pubblica.-

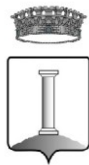
2. Il sito web del Comune continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative, documenti, innovazioni che scaturiranno dagli incontri con la comunità, in modo che la effettiva conoscenza degli Organi di governo e della loro attività contribuisca non solo alla conoscibilità diretta del funzionamento e delle aree di intervento degli Enti, ma favorisca più in generale la cultura della partecipazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti.-

3. L'Amministrazione proseguirà nei percorsi di sviluppo formativo mirati ad accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza della normativa e a consolidare un atteggiamento orientato al servizio verso il cittadino.-

Art. 22

PROCESSO DI ATTUAZIONE

1. Come chiarito nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, par. 4, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, il P.T.P.C.T. è pubblicato sul sito istituzionale al massimo entro un mese dall'adozione. Non deve essere trasmesso alcun documento ad A.N.A.C..-



Art. 23

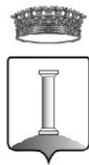
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.Lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione A.N.A.C. n. 1310/2016.-
2. Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.-
3. Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione dei flussi informativi e delle procedure operative, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.-
4. Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.-
5. Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.-
6. In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.-
7. La tabella pubblicata nella Sezione amministrazione trasparente – Sovvenzioni Contributi Vantaggi Economici – Atti di concessione assolve anche agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui agli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000. A tal fine, nella stessa sono pertanto pubblicati anche i dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici di importo complessivamente pari o inferiore a € 1.000,00.= (mille/00) nel corso dello stesso anno solare. In questa ipotesi, la pubblicazione non costituisce condizione di efficacia del provvedimento. La pubblicazione è effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" approvate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 243 del 15/05/2014.-

Art. 24

QUALITÀ E CHIAREZZA DELLE INFORMAZIONI

1. L'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013 sancisce che *"le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7"* e che *"l'esigenza di assicurare adeguata quali-*



tà delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti".-

2. Tale previsione deve essere interpretata anche alla luce dei principi in materia di protezione dei dati personali, per cui le pubbliche amministrazioni sono, altresì, tenute a mettere a disposizione soltanto dati personali esatti, aggiornati e contestualizzati (art. 11, comma 1, lett. c, del Codice). Le pubbliche amministrazioni titolari del trattamento devono, quindi, non solo controllare l'attualità delle informazioni pubblicate, ma anche modificarle o aggiornarle opportunamente, quando sia necessario all'esito di tale controllo e ogni volta che l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione oppure, quando vi abbia interesse, l'integrazione (art. 7, comma 3, lett. a, del Codice).-

3. In ottemperanza alla legge tutti i dati formati o trattati dal Comune vengono pubblicati con modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; tali dati saranno aggiornati e completi, di semplice consultazione, e se ne indicherà la provenienza. Per assicurare la qualità delle informazioni pubblicate nel sito, a partire da quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, l'Amministrazione assicura inoltre la pubblicazione di dati comprensibili, omogenei, di facile accessibilità e integri e con modalità tempestive.-

Art. 25

INDIVIDUAZIONE DI SPECIFICI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. f) della legge n. 190/2012, si prevede di pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune i seguenti ulteriori contenuti, non ricompresi nelle prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge (e con l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti):

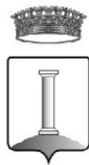
- nella sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Atti di concessione" i dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici di importo complessivamente pari o inferiore a € 1.000,00.= (mille/00) nel corso dello stesso anno solare;
- nella sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti Organi indirizzo politico" il testo integrale delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta (ordinate per anno solare).-

Art. 26

LA TRASPARENZA E LE GARE D'APPALTO

1. Il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.-

2. L'art. 22, rubricato Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti



aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.- I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori mentre l'art. 29, recante "Principi in materia di trasparenza", dispone:

"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione".-

3. Invariato l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) le modalità di aggiudicazione
- e) l'aggiudicatario;
- f) l'importo di aggiudicazione;
- g) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- h) l'importo delle somme liquidate.-

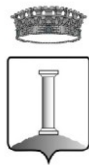
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.-

5. L'Amministrazione trasmette in formato digitale tali informazioni all'A.N.A.C..-

Art. 27

SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO CONTROLLI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

1. Come già detto più sopra, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni



pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organo di valutazione della performance, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di Disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.-

2. Tale controllo verrà attuato:

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio intermedio e di verifica a consuntivo dell'attuazione del PEG/Piano della performance (che recepirà al suo interno gli obiettivi del Piano triennale di prevenzione della corruzione);
- sulla base delle segnalazioni pervenute per l'esercizio del diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs. n. 33/2013).-

3. Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Settore relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.-

4. Il Nucleo di Valutazione provvede al monitoraggio dell'attuazione del Programma secondo le prescrizioni dell'A.N.A.C., tenendo conto degli esiti dello stesso in sede di valutazione della performance dei Responsabili dei Settori.-

5. Compete al Nucleo di Valutazione l'attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.-

6. Il Nucleo utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale dei Responsabili della pubblicazione.-

7. Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse.-

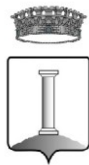
Art. 28 ACCESSO CIVICO

1. Sono pubblici tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione e, pertanto, chiunque ha diritto di conoscerli e di fruirne gratuitamente, nel senso che sono liberamente scaricabili dal sito istituzionale. La richiesta di copia di atti all'Amministrazione comporta il rimborso alla stessa delle spese di riproduzione.-

2. Nel caso sia stata omessa la pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti di cui al precedente comma, chiunque può richiedere i medesimi documenti, senza alcuna specifica motivazione, al Responsabile di posizione organizzativa che, entro trenta giorni dalla richiesta procede, se del caso, alla pubblicazione nel sito del documento comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione.-

3. Ove il Responsabile di posizione organizzativa non adempia nei termini o non respinga motivatamente la richiesta, l'interessato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, individuato nel Segretario Generale.-

4. La richiesta avanzata dall'interessato al Responsabile della trasparenza comporta, da parte dello stesso, l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del Responsabile di Settore che ha omesso la pubblicazione obbligatoria, al Sindaco.-

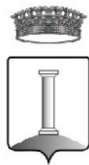


5. L'accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di "accedere" ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare per previsione del D.Lgs. n. 33/2013.-
6. Il D.Lgs. n. 97/2016 ha rafforzato l'istituto dell'accesso. Il comma 1 del rinnovato art. 5 prevede *"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione"* ed il comma 2, dello stesso art. 5, potenzia enormemente l'istituto *"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"* obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013. La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (*"ulteriore"*) rispetto a quelli da pubblicare in *"amministrazione trasparente"*.-
7. L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.-
8. La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.-
9. L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
 - all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
 - all'ufficio relazioni con il pubblico;
 - ad altro ufficio indicato dall'Amministrazione nella Sezione *"amministrazione trasparente"*.-
10. Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, è indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.-
11. Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione *"per la riproduzione su supporti materiali"*, il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell'accesso civico è gratuito.-

Art. 29

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 23/04/2012 questo Comune ha approvato il protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, prevedendo il suo inserimento quale condizione di ammissibilità delle procedure di affidamento. L'oggetto e l'ambito di applicazione del patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la stazione appaltante e i contraenti, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e prevenzione della corruzione, con impegno alla sua applicazione per tutte le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori. Tale condizione si concretizza in un espresso impegno *"anticorruzione"* di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. Il medesimo do-



cumento riprende quello sottoscritto in data 07/09/2015 dalla Regione Veneto e dagli Uffici Territoriali di Governo del Veneto. Esso va ad integrare il protocollo adottato da questo Ente con l'inserimento delle seguenti condizioni in qualità di stazione appaltante:

- la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione;
- la possibilità di attivare lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria. Con il medesimo documento è stato dato mandato al Segretario generale, in qualità di RPCT, di avere cura/vigilare affinché siffatte clausole vengano inserite nel capitolati speciali d'appalto e nei contratti con gli appaltatori e/o i concessionari in relazione alle singole tipologie di affidamento.

2. Essendo scaduto nel 2018 il Protocollo di legalità sottoscritto in data 07/09/2015 dalla Regione Veneto e dagli Uffici Territoriali di Governo del Veneto è in fase di revisione e adeguamento il patto di integrità da sottoscrivere con le ditte aggiudicatarie, con l'introduzione di clausole stringenti nella fase di esecuzione del contratto.-

3. L'Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha aderito all'associazione fra Enti locali Avviso Pubblico.-